

# TASI 2016



**attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non rappresentano una fonte ufficiale, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone e pubblicate ai sensi di legge**

Estratto art. 46 Regolamento IUC

## ART. 46 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e relative componenti.

2. **Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.** In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU o ai fini dell'applicazione delle varie forme di prelievo sui rifiuti succedutesi negli anni, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli immobili, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1. Ai fini della semplificazione degli adempimenti gli uffici potranno comunicare ai detentori i dati catastali degli immobili dagli stessi occupati nonché la relativa rendita, da utilizzare per la compilazione della dichiarazione e per l'effettuazione dei versamenti.

*pertanto*

**I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti (art. 1, comma 684, Legge 147/2013).

**La dichiarazione, redatta su apposito modello messo a disposizione dal comune ma approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (risoluzione 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicata il 25/03/2015),** ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (art. 1, comma 685, Legge n. 147/2013).

**Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU** (art. 1, comma 687, Legge n. 147/2013).

*nel 2016*

per poter applicare l'aliquota agevolata dell' 1,00 per mille, come disciplinata ed alle condizioni e con i limiti previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/2016, deve essere presentata dichiarazione redatta su modulistica comunale entro il 31/12/2016